

Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo nella scuola
L'Istituto aderisce al Protocollo di Educazione alla cittadinanza responsabile, che costituisce la premessa per il presente Regolamento
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto
Approvato dal Collegio docenti in data **12.10.2025**.
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultima: occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa sul bullismo e cyberbullismo è principalmente definita dalla Legge 71/2017 e dalla recente Legge 70/2024, che ha integrato e ampliato gli strumenti di prevenzione anche al bullismo tradizionale. La legge introduce misure educative e preventive nelle scuole, richiede ai dirigenti scolastici di informare i genitori e istituire team antibullismo, e prevede supporti psicologici per gli studenti. È istituita la Giornata del rispetto il 20 gennaio, promuove un codice interno contro il bullismo e cyberbullismo e prevede un numero pubblico di emergenza 114 per segnalare i casi.

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- i artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
-
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Legge n. 70 del 2024
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
-
- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.

- Legge 17 maggio 2024 n. 70 (che estende l'applicazione della legge 71/17 al bullismo): La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Art. 1, comma 2).

La legge 70/2024 definisce il bullismo "aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni."

- Circolare de Ministero dell'istruzione e del Merito n. del
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; - dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

Al fine la scuola promuove misure formative e informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Il bullismo (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **RIGIDITA':** il ruolo di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono spesso compiuti da piccole "gang";
- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il cyberbullismo la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment (molestie):** spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono espliciti minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery (inganno):** ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation (sostituzione di persona):** farsi passare per un'altra persona per spedire

messaggi o pubblicare testi reprensibili.

- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di sé stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità.

Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email (a tal fine, l'uso sistematico della piattaforma di e-learning Edmodo si pone come educazione all'uso corretto dei social networks);
- norme di uso scorretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi-virus, malware, etc. - costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria web-reputation positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del "vamping" (il restare svegli la notte navigando in rete);

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo, che ha il compito anche di rendere attuative le misure previste nel Protocollo di Cittadinanza Responsabile;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti istituiti che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali, sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti diretti fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una Policy, con il supporto di "Generazioni Connesse".

TEAM BULLISMO E CYBERBULLISMO

Composto da.

- Referente del Bullismo
- Referenti salute e legalità delle diverse sedi associate
- FFSS per l'Inclusione ed il Benessere delle diverse sedi associate
- Psicologo

Si occupa della gestione delle segnalazioni secondo la procedura di seguito indicata

IL COLLEGIO DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- si impegnano ad assumere atteggiamenti e comportamenti consoni e in linea con l'attuazione del presente regolamento (uso del cellulare personale in classe, dei social media e quant'altro);
- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti e preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al Referente del bullismo e del cyberbullismo;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il regolamento disciplinare dell'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento dell'Istituto – e i casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano, anche attraverso l'organo del CCR, a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento dell'Istituto limita il possesso di smartphones e apparecchi elettronici affini all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

STRUMENTI DI SEGNALE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L. 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione a reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'Art. 8 del DL 11/2009 (decreto legge 23 febbraio 2009, poi convertito nella [Legge 38/2009](#)) disciplina l'ammonizione del questore come misura preventiva

contro il reato di [atti persecutori \(stalking\)](#) (art. 612-bis c.p.).

La persona offesa può richiedere al questore di ammonire il presunto autore delle molestie prima di sporgere querela. Questa misura, di natura amministrativa, mira a prevenire la reiterazione degli atti molesti, e se non revocata, può influire sulla concessione di licenze di armi e integra gli estremi per rendere il reato perseguibile d'ufficio in caso di persistenza.

Si sottolinea come l'Ammonimento per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di polizia sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e danno quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

Telefono Azzurro, permette di segnalare la presenza, su Internet, Televisione, Radio e Stampa, di materiale illecito, illegale o che comunque possa nuocere lo che comunque- fiscoe/o arrecare disagio bambini o adolescenti. (vedi Ministero della pubblica).

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, così come integrato dal presente regolamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psicologica della vittima quanto del bullo e pertanto ospita uno sportello di ascolto, a cura di personale esperto inviato dall'USL territoriale, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Procedure da mettere in atto in caso di bullismo e cyber bullismo, secondo quanto suggerito dalla Piattaforma ELISA

La procedura prevede quattro fasi:

- 1- Prima segnalazione:** ha lo scopo di valutare il presunto caso di bullismo e prendere in carico la situazione; vengono raccolti i dati oggettivi dal Dirigente scolastico, in collaborazione col Referente e il team di lavoro, cercando di capire i fatti, le persone coinvolte, le circostanze, la reiterazione dell'episodio. La Scheda di Prima segnalazione (Cfr All.1) può essere compilata dalla vittima, da eventuali testimoni, docenti, personale ATA, familiari della vittima. In caso vengano riscontrate le caratteristiche di un episodio ascrivibile al bullismo/cyberbullismo, il Referente, in sinergia col team di lavoro e il Dirigente scolastico, procede alla seconda fase della procedura.
- 2- Valutazione approfondita:** in questa fase, il TEAM, approfondisce le informazioni utilizzando l'apposita scheda (Cfr All.2) per valutare esattamente la tipologia e la gravità del fatto, raccogliendo informazioni attraverso interviste e colloqui con i soggetti coinvolti, prima singolarmente e poi in gruppo. La suddetta fase deve essere espletata entro 7 giorni dalla segnalazione. In questa fase delicata, è raccomandato all'adulto che prende in carico la situazione, di astenersi da giudizi, creando piuttosto un clima di fiducia e solidarietà. Il Consiglio di classe costituisce parte coinvolta e garantisce un ulteriore supporto per raccogliere informazioni. La valutazione viene portata a conclusione dalla Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, in modo da considerare la gravità della situazione della vittima e del bullo e da delineare il livello di priorità dell'intervento. La famiglia dei soggetti coinvolti viene adeguatamente informata.
- 3- Gestione del caso:** Il Dirigente Scolastico e il Referente si rivolgono al Consiglio di Classe per decidere come intervenire sulla base dei risultati della valutazione approfondita e di

quanto previsto dal Regolamento di Istituto. Vengono definiti gli interventi in aiuto della vittima, gli interventi di tipo educativo e di recupero e le sanzioni disciplinari in base alla gravità della situazione.

- 4- Monitoraggio:** I docenti del/dei Consiglio/i di Classe, in cui sono inseriti gli alunni coinvolti, effettuano nel periodo successivo un'attenta osservazione delle reazioni e dei comportamenti della vittima e del bullo compilando la scheda di monitoraggio (Cfr All.3) e si mantengono in contatto con le famiglie, il Referente e il Dirigente Scolastico, per scongiurare ulteriori episodi.

- All. 1) scheda di prima segnalazione
All. 2) scheda di valutazione approfondita
All. 3) scheda di monitoraggio
All. 4) Vademecum



Mod. 1



scheda di



scheda di



Vademecum_VF120
318.pdf

SCHEDA-DI-SEGNAValutazione approfo monitoraggio.docx